



COMUNE DI LIMBIATE
Provincia di Monza e Brianza

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI PASSI CARRABILI

Approvato con delibera di C.C. n. 22 del 3 maggio 2018



COMUNE DI LIMBIATE
Provincia di Monza e Brianza

INDICE

Art. 1 - Oggetto del regolamento	Pag. 3
Art. 2 – Definizioni	3
Art. 3 - Titoli edilizi	4
Art. 4 - Autorizzazioni e concessioni	5
Art. 5 - Settori - Uffici comunali competenti e tempistica	5
Art. 6 - Caratteristiche tecniche	6
Art. 7 - Rimborso spese, canone, documentazione da presentare ed altri oneri	8
Art. 8 - Riconoscimento del passo carraio	10
Art. 9 – Sanzioni	11
Art.10- Rinvio	11



Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità e le procedure per il rilascio di autorizzazioni relative a:

- realizzazione *ex-novo* di passi carrai ovvero modifica con interventi edilizi di quelli già esistenti;
- regolarizzazione di passi carrai già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento;

2. Le disposizioni del presente regolamento sono correlate al vigente regolamento edilizio comunale, nonché alle vigenti leggi regionali e statali.

3. Il presente regolamento disciplina altresì le procedure relative ai procedimenti amministrativi in conformità ai titoli edilizi ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 380/2003 e s.m.i., ovvero titoli equipollenti per:

- a) la realizzazione *ex novo* di passi carrabili ovvero modifiche su quelli esistenti ed in esercizio;
- b) la regolarizzazione di quelli esistenti.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento:

- per passo carrabile si intende l'accesso dalla pubblica via ad un'area di proprietà privata atta allo stazionamento o alla circolazione di uno o più veicoli.

A tal proposito si rimanda alla definizione formulata all'art. 3 comma 1 lett. n. 37 del Codice della strada e all'art. 46/2 lettera b del relativo Regolamento di Esecuzione, D.P.R. 495/1992.

3. Ai sensi dell'art. 4 del vigente regolamento per l'applicazione della tassa relativa alle occupazioni di suolo pubblico e spazio pubblico, così come modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 28/11/2017, i passi carrabili ai fini dell'applicazione della relativa tassa per l'occupazione di suolo pubblico sono considerati permanenti, di carattere stabile e di durata indefinita, a seguito di rilascio di apposita autorizzazione, comportanti o meno l'esistenza di manufatti ovvero impianti e possono essere:

strutturati: costituiti da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata;

a raso: a filo del manto stradale ove non esista il marciapiede né altri elementi strutturali considerati al punto precedente.

Ove il proprietario richieda che sia vietata la sosta indiscriminata sull'area antistante al passo carraio a raso, dovrà corrispondere la tassa secondo il piano tariffario che sarà determinato dall'Amministrazione comunale e comunque per una superficie non superiore ai dieci metri quadrati;

- per intersezione a raso ovvero a livello si intende, ai sensi dell'art. 3 comma 1 n. 26 del vigente Codice della Strada, "l'area comune a più strade, organizzata in modo da consentire lo smistamento delle correnti di traffico dall'una all'altra di esse";

- per area di intersezione, si intende, ai sensi dell'art. 3 comma 1 n. 1 del vigente Codice della Strada, "la parte della intersezione a raso, nella quale si intersecano due o più correnti di traffico";



COMUNE DI LIMBIATE
Provincia di Monza e Brianza

- per suolo pubblico si intende lo spazio demaniale e lo spazio di proprietà privata soggetto a servitù di uso o passaggio pubblico;
- per strada si intende, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del Codice della Strada, “l’area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali”.
- 4. Il passo carrabile è realizzato assicurando la continuità del piano del marciapiede indipendentemente dalla tipologia autorizzata.
- 5. Sono considerati passi carrabili anche gli accessi ad aree destinate all'esposizione, vendita, manutenzione dei veicoli, con esclusione degli accessi ad aree non aventi per destinazione d'uso lo stazionamento o la circolazione dei veicoli, quali ad esempio negozi e uffici.
- 6. Qualora la realizzazione del passo carrabile richieda l'esecuzione di lavori edili, quali ad esempio l'apertura di recinzioni, la realizzazione di colonne di sostegno, l'autorizzazione al passo carrabile viene rilasciata sulla base del progetto presentato al competente Settore Territorio – Servizio Urbanistica dal proprietario o dall'avente titolo.
- 7. Il titolo abilitativo edilizio che evidenzia anche la connessione tra struttura su suolo privato e accesso su suolo pubblico ha rilievo solo ai fini edilizi e pertanto non esime il proprietario dall'obbligo di munirsi dell'autorizzazione di passo carrabile prevista dall'art.22 del Codice della strada.
- 8. Possono essere aperti accessi provvisori, sia sulle strade urbane che su quelle extraurbane, per situazioni di carattere temporaneo (es. cantieri). I passi carrabili provvisori rispettano le norme previste per quelli definitivi; nel caso ciò non sia possibile, in sede di autorizzazione, vengono stabilite prescrizioni a tutela della sicurezza stradale, in particolare prevedendo idonea segnalazione di pericolo allorquando non possono essere osservate le distanze dalle intersezioni.
Il segnale indicativo del passo carrabile temporaneo (art. 120 del D.P.R. 495/92 e successive modifiche e integrazioni) è integrato da una scritta aggiuntiva riportante gli estremi progressivi e l'anno di rilascio del titolo autorizzativo.
- 9. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui al precedente comma si fa riferimento alla terminologia di cui all'art 2 e ss. del presente regolamento.

Art. 3 – Titoli edilizi

Possono essere realizzati nuovi accessi carrai, ovvero diramazioni dai fondi privati o da fabbricati laterali, nuovi innesti su strade urbane soggette ad uso pubblico, solo previa acquisizione della preventiva autorizzazione degli uffici competenti (Settore Territorio, Polizia Locale e altri uffici comunali per gli aspetti di specifica competenza).

1. Gli atti di assenso di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 1 sono rilasciati con l’emanazione del permesso a costruire o in conformità alla presentazione di titoli edilizi equipollenti, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. (Decorsi i termini di legge). Le relative istanze dovranno essere presentate utilizzando l'apposita modulistica regionale relativa alle pratiche edilizie. Le medesime dovranno essere corredate di:

- documentazione relativa all’avvenuto pagamento di quanto dovuto ai sensi del successivo art. 7;
- nulla-osta dell’ente proprietario della strada, nel caso di passo carrabile realizzato nelle traverse interne al centro abitato ed insistente su strada provinciale ovvero regionale o statale.



COMUNE DI LIMBIATE
Provincia di Monza e Brianza

2. In ogni caso, al fine della corrispondenza dei requisiti e caratteristiche contemplati dal vigente Codice della Strada per i passi carrabili esistenti, potranno essere impartite prescrizioni o interventi al fine di garantire l'esercizio dei medesimi in condizioni di sicurezza.
3. Entro 30 giorni dalla presentazione della pratica edilizia, il Comando di Polizia Locale esaminerà la stessa per gli aspetti viabilistici di competenza, formulando il relativo parere sulle opere in progetto. Le eventuali condizioni impartite, dovranno essere recepite nella pratica edilizia ed attuate in sede di realizzazione dei lavori.

Art. 4 - Autorizzazioni e concessioni

1. Il titolo edilizio e gli atti autorizzativi relativi all'esercizio di un passo carrabile devono essere richiesti al comune sia nel caso lo stesso insista sulle strade di proprietà comunale, nonché su tratti di strade statali o provinciali compresi all'interno del centro abitato, così come delimitato dalla Giunta Comunale, per i quali dovrà essere ottenuto nulla osta dall'ente proprietario della strada, ai sensi del vigente Codice della Strada.
2. Le relative istanze devono essere presentate, utilizzando il modello predisposto e fornito dall'ufficio comunale competente e devono essere sottoscritte dal proprietario dell'immobile interessato. Le istanze nonché il titolo autorizzativo, in caso di rilascio, sono soggetti ad imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26 ottobre 1972 e s.m.i..
3. In caso di multiproprietà riferita ad una sola unità immobiliare, o di più proprietà immobiliari, che si servano di un unico passo carrabile, la domanda può essere sottoscritta anche da uno solo dei comproprietari, che risulterà essere l'intestatario dell'atto di assenso; in tal caso l'accordo tra i singoli proprietari sarà considerato automaticamente vigente.
4. In caso di passi carrabili al servizio di edifici condominiali, l'istanza deve essere presentata dall'amministratore *pro-tempore* dello stabile, appositamente a ciò delegato dall'assemblea condominiale, e l'atto di assenso sarà intestato a tutti i comproprietari.
6. I titoli edilizi ovvero autorizzativi relativi all'esercizio di passo carrabile di cui al presente articolo, sono strettamente personali, non trasferibili ed in ogni caso accordati senza pregiudizio dei diritti dei terzi, subordinatamente alle eventuali condizioni e prescrizioni di carattere tecnico e amministrativo cui sono assoggettati, e potranno essere revocati o modificati unilateralmente dall'Amministrazione Comunale in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza che l'amministrazione sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo.

Art. 5 – Settori - Uffici comunali competenti e tempistica

1. L'istruttoria relativa alle domande tendenti ad ottenere i titoli edilizi di cui all'art. 1, lett. a) e la predisposizione materiale dell'atto stesso, compete Settore Territorio – Servizio Urbanistica per quanto riguarda gli aspetti di natura edilizio-urbanistico, previa acquisizione del parere viabilistico rilasciato dal Comando della Polizia Locale.
2. L'istruttoria relativa alle istanze tendenti ad ottenere la regolarizzazione dei passi carrabili già esistenti, compete al Comando di Polizia Locale, previa acquisizione del parere tecnico-edilizio-urbanistico del Dirigente del Settore Territorio ovvero proprio delegato.



COMUNE DI LIMBIATE
Provincia di Monza e Brianza

3. Il Settore Servizi Finanziari è l'ufficio competente in ordine alle procedure afferenti l'occupazione di suolo pubblico a carattere permanente, di cui all'art. 4 del vigente Regolamento Comunale in materia e relativa all'esercizio di passi carrabili di cui all'articolo 1 lett. a) e b), nonché per le procedure relative alla riscossione, anche coattiva, dei canoni determinati annualmente dalla Giunta Comunale al fine dell'esercizio dei medesimi, nonché relativamente alla predisposizione annuale della relativa deliberazione della Giunta Comunale che ne fissi gli importi.

4. L'autorizzazione/titolo edilizio per l'esercizio di passi carrabili, sarà oggetto di rilascio al richiedente entro 30 giorni dalla conclusione delle verifiche da parte dei competenti uffici comunali sia dal punto di vista viabilistico che di conformità edilizio-urbanistica nonché tributario, e comunque l'iter dovrà concludersi non oltre 120 giorni dalla presentazione della istanza di autorizzazione ovvero della istanza finalizzata al rilascio del titolo edilizio all'Ufficio Protocollo comunale.

Il Comando di Polizia Locale è l'ufficio competente alla predisposizione del titolo autorizzativo ai sensi dell'art. 22 C.d.S..

5. Il relativo pannello da esporre sul relativo passo carraio verrà distribuito e consegnato, previa esibizione di ricevuta relativa al pagamento del canone annuale, nonché del rimborso spese del pannello medesimo fornito agli utenti, a cura dello Sportello Polifunzionale.

Art. 6 - Caratteristiche tecniche

1. Fatta comunque salva la distanza di almeno 12 m. dalle intersezioni (rif. art. 46 Reg. es. C.d.S.), la realizzazione dei nuovi passi carrabili dovrà essere eseguita nel rispetto della vigente normativa urbanistica ed edilizia e del vigente Codice della Strada.

2. Potranno essere prescritte distanze maggiori rispetto a quella fissata al precedente comma, solo per motivi di sicurezza o di visibilità: in ogni caso, il passo carrabile deve essere visibile da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada interessata.

3. L'innesto del passo carrabile sulla carreggiata, laddove sia presente un marciapiede o un passaggio pedonale, è raccordato con voltatesta (elementi d'angolo) aventi un raggio di curvatura massimo di 0,50 metri ciascuno.

4. In ogni caso il rilascio di titoli edilizi/autorizzazioni ex art. 22 C.d.S. per l'esercizio di passi carrabili è subordinato alle seguenti ulteriori prescrizioni:

a) consentire l'accesso ad un'area di proprietà privata atta allo stazionamento o alla circolazione di uno o più veicoli;

b) permettere una rapida immissione dei veicoli nella proprietà privata. Nel caso in cui non sia possibile provvedere con apposito arretramento degli accessi, senza grave limitazione della godibilità della proprietà privata, dovranno essere previsti sistemi di apertura automatizzata a distanza;

c) nei nuovi interventi edificatori, ovvero in quelli di recupero del patrimonio edilizio, dovranno essere realizzati passi carrai *ex novo* ovvero adeguati quelli già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, secondo le prescrizioni che verranno impartite ai titolari dal Settore Territorio – Servizio Urbanistica, d'intesa con il Comando di Polizia locale per gli aspetti viabilistici di competenza.

d) in qualunque caso le manovre di accesso al passo carrabile da parte dei veicoli provenienti



COMUNE DI LIMBIATE
Provincia di Monza e Brianza

dall'intersezione non possono avvenire invadendo le corsie di marcia destinate al transito in direzione opposta, ossia la collocazione e il dimensionamento del passo carrabile devono essere tali da garantire l'entrata e l'uscita dei veicoli nel rispetto della vigente disciplina circolatoria.

5. L'accertamento del rispetto delle distanze minime deve essere effettuato quantificando lo spazio intercorrente tra il punto in cui, da un veicolo in marcia normale, è possibile la perfetta percezione del punto più prossimo del passo carrabile.

6. I cancelli o i portoni devono essere arretrati e apribili verso l'interno, al fine di evitare l'arresto in attesa dei veicoli sulla sede stradale durante le operazioni di apertura dei sistemi di ingresso.

Tale prescrizione è tesa anche a garantire la stabilità del veicolo durante eventuali operazioni di apertura manuale dei dispositivi di chiusura (o in caso di guasto dei sistemi automatizzati), in tutti quei casi in cui sia presente una rampa di accesso a piani posti su livelli diversi da quello stradale.

7. I passi carrabili già esistenti, nel caso in cui sia tecnicamente impossibile procedere al loro adeguamento dalle presenti norme, possono essere eventualmente autorizzati in deroga, anche se posizionati a distanze inferiori a quelle minime indicate nel presente articolo al comma 1.

8. Possono altresì essere autorizzati i passi carrai già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, pur se posizionati a distanze ulteriormente inferiori, a condizione che sia imposta la messa in opera di automatizzazione dei sistemi di apertura, nonché segnalazioni visive di allarme per gli utenti della strada e, se dal caso, di idoneo specchio per gli utilizzatori dei passi nonché qualsivoglia ulteriore accorgimento venga prescritto in sede di rilascio dell'autorizzazione.

9. I passi carrabili realizzati successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, dovranno essere conformi al Codice della Strada nonché al regolamento edilizio del Comune di Limbiate in vigore, ed in particolare alle caratteristiche e dimensioni previste all'art. 76 del medesimo.

10. Nel caso di nuove costruzioni o di demolizioni e conseguenti nuove costruzioni, qualora si tratti di insediamenti con elevata affluenza e/o a forte carico urbanistico, pubblici e privati, l'accesso pedonale è distinto da quello per i veicoli. Inoltre nelle nuove costruzioni residenziali la larghezza del passo carrabile non deve essere inferiore a m.4,50 e non superiore a m.6,50.

Ai sensi dell'art. 76 del vigente regolamento edilizio i nuovi passi carrabili ovvero quelli esistenti oggetto di modifiche successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, devono mantenere una distanza minima di m. 2,00 tra loro.

11 Nelle nuove costruzioni, la distanza minima tra i cancelli di accesso agli spazi di pertinenza e la carreggiata o tra quest'ultima e la rampa di collegamento a spazi interrati o comunque situati a livello inferiore a quello di accesso, deve essere non inferiore a m.4,50.

12. Non è consentita l'apertura di nuovi passi carrabili ovvero la trasformazione di quelli esistenti con interventi edilizi, ovvero la variazione d'uso degli stessi, anche in presenza delle distanze specificate nel vigente regolamento edilizio, quando possa derivarne pregiudizio alla sicurezza e fluidità della circolazione, in particolare in corrispondenza di tratti di strada in curva o a forte pendenza, nonché ogni qualvolta non sia possibile rispettare le norme fissate ai fini della visibilità per le intersezioni di cui agli articoli 16 e 18 del Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs. 285/92 e successive modifiche e integrazioni.

13. Ai titolari di passi carrai ubicati lungo la linea tramviaria cittadina, possono essere impartite specifiche prescrizioni, interventi ovvero opere, al fine di garantire la necessaria sicurezza dell'esercizio della suddetta linea, d'intesa con l'Azienda incaricata della gestione della tramvia medesima. Le spese relative agli interventi ovvero alle opere prescritte saranno totalmente a carico dei titolari i medesimi passi carrabili interessati. Nel caso di inadempienza agli interventi prescritti,



l'esercizio dei suddetti passi carrabili sarà sospeso, previa diffida agli interessati, fino alla avvenuta regolarizzazione dei medesimi ovvero, alla revoca del titolo autorizzativo in caso di omessa esecuzione degli interventi prescritti.

14. I passi carrabili che rispondono ai requisiti e alle caratteristiche richiamate nel vigente regolamento comunale edilizio, ma non regolarizzati secondo quanto previsto dal vigente Codice della strada, dal vigente regolamento comunale per l'applicazione della tassa relativa alle occupazioni di suolo pubblico e spazio pubblico nonché dal presente Regolamento, non possono essere considerati tali e quindi non possono essere utilizzati a tale scopo, né possono essere contraddistinti con il segnale stradale di cui al successivo art. 8.

Art. 7 - Rimborso spese, canone, documentazione da presentare ed altri oneri

1. Sono altresì a carico degli intestatari, le spese vive sostenute dall'Amministrazione Comunale per la fornitura dei segnali indicati nel successivo art. 8, il cui importo a titolo di rimborso, viene annualmente determinato con apposita deliberazione della Giunta Comunale

2. La Giunta Comunale può inoltre deliberare di assoggettare l'utenza ad uno o più dei seguenti oneri, fissandone l'ammontare:

- spese di istruttoria e sopralluogo;
- cauzione.

3. Per i titoli edilizi ovvero autorizzazioni ex art. 22 C.d.S. intestati ad una pluralità di persone, le obbligazioni a favore del comune devono essere assolte, in solido, da tutti gli intestatari.

4. Il Dirigente il Settore Servizi Finanziari stabilisce le modalità di versamento di quanto dovuto nonché gli adempimenti di carattere amministrativo relativi alla concessione di occupazione permanente di suolo pubblico relativa all'esercizio di passo carrabile, nonché le procedure esecutive finalizzate alla riscossione ed al recupero delle somme non versate a favore dell'Amministrazione Comunale. Analogamente è competenza del Comando di Polizia Locale, previa comunicazione di avvio del procedimento da parte del Settore Territorio – Servizio Urbanistica ovvero del Settore Servizi Finanziari, l'adozione di specifico provvedimento di sospensione, fino alla avvenuta regolarizzazione del passo carraio, previa diffida al titolare, ovvero di revoca del provvedimento autorizzativo ex art. 22 C.d.S. ove venissero a meno le condizioni originarie per l'esercizio del passo carrabile in essere alla data di deliberazione del presente Regolamento.

5. Le istanze dirette a conseguire i titoli edilizi per i passi carrabili di nuova realizzazione ovvero per modifiche edilizie a quelli già esistenti successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, dovranno essere presentate utilizzando l'apposita modulistica regionale relativa alle pratiche edilizie.

Le medesime dovranno essere corredate di:

- documentazione relativa all'avvenuto pagamento di quanto dovuto ai sensi del presente articolo;
- nulla-osta dell'ente proprietario della strada, nel caso di passo carrabile realizzato nelle traverse interne al centro abitato ed insistente su strada provinciale ovvero regionale o statale.



COMUNE DI LIMBIATE
Provincia di Monza e Brianza

Le istanze dirette a regolarizzare i passi carrabili già esistenti ed in esercizio dovranno essere presentate utilizzando l'apposita modulistica messa a disposizione dall'Amministrazione Comunale, corredate della documentazione relativa all'avvenuto pagamento di quanto dovuto ai sensi del presente Regolamento.

6. Successivamente alla presentazione della relativa domanda di regolarizzazione ed autorizzazione di passo carraio, gli uffici comunali interessati potranno espletare apposito sopralluogo tecnico ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni di cui al presente regolamento, ovvero per definire eventuali prescrizioni in capo titolare da richiamarsi nel titolo autorizzativo o nell'atto di assenso.

Al termine della fase istruttoria, in caso di esito favorevole, unitamente al titolo autorizzativo, al titolare verrà fornito, anche l'apposito pannello di cui al successivo articolo 8, con progressiva numerazione, previo pagamento del canone nonché delle spese di rimborso del pannello medesimo.

7. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, ai sensi dell'articolo 4 comma 5 del vigente regolamento comunale per l'applicazione della tassa relativa alle occupazioni di suolo pubblico e spazio pubblico, così come modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 28/11/2017, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata comunque e sempre a cura e spese del richiedente.

8. La tassa è dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione ed è assolta esclusivamente mediante versamento, secondo le modalità che verranno definite dal Comune e comunicate alla cittadinanza a mezzo sito istituzionale dell'ente.

Per gli anni successivi, in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa, comprensivo di eventuali aumenti tariffari, dovrà essere effettuato entro il mese di gennaio e secondo le modalità che verranno determinate e comunicate da parte dell'Amministrazione Comunale. Analogamente la tassa relativa all'occupazione permanente di suolo pubblico per i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo.

9. Per le concessioni soggette a rinnovazione periodica, la concessione si intende decaduta di diritto in caso di morosità; qualora l'occupazione dovesse permanere, è da ritenersi abusiva, comportando l'applicazione delle sanzioni di legge.

10. La Giunta Comunale designa il funzionario responsabile della tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche, al quale competono tutte le funzioni ed adempimenti previsti dalla suddetta disposizione legislativa nonché quelle previste dal presente Regolamento ove non attribuite espressamente ad altro organo comunale, nonché la predisposizione annuale di apposita deliberazione ove vengano determinati gli importi relativi alla tassa per l'esercizio dei passi carrabili nonché la quantificazione degli importi da versare a titolo di rimborso del pannello segnaletico da fornire ai titolari, nonché l'eventuale determinazione delle spese di istruttoria e sopralluogo, cauzione, ove introdotte.

11. Sono esenti dal pagamento della tassa di occupazione i passi carrabili per soggetti portatori di handicap, riconosciuti ai sensi della vigente normativa e titolari di contrassegno ex art. 188 del Codice della Strada, e comunque per edifici il cui passo carraio sia ad uso esclusivo dei medesimi soggetti portatori di handicap e non di terzi.



Art. 8 - Riconoscimento del passo carraio

1. Ogni passo carraio autorizzato deve essere individuato con l'apposito segnale previsto dalla vigente normativa. Il segnale stradale di "passo carraio" ha dimensioni e formato stabilite dall'art. 120 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada e indica la zona per l'accesso dei veicoli alle proprietà private, in corrispondenza delle quali vige, con carattere permanente nelle ventiquattrore, il divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli ai sensi dell'art. 158, comma 2, lett. a), con esclusione delle categorie veicolari, specificatamente previste dal medesimo Regolamento di Esecuzione del CdS, per cui non è possibile procedere ad applicare la suddetta sanzione accessoria.

2. L'autorizzazione al passo carraio resa visibile ai terzi con l'apposito segnale di cui al precedente comma, consente di richiedere l'intervento della Polizia Locale, compatibilmente con le esigenze tecniche e/o operative al momento della chiamata, qualora lo spazio pubblico prospiciente l'area del passo carraio sia occupato da veicoli in sosta. In alternativa si può richiedere l'intervento di altre forze di polizia abilitate all'espletamento dei servizi di polizia stradale di cui all'art. 12 del vigente Codice della Strada, D. L.vo 285/1992 e s.m.i..

3. I cartelli sono consegnati agli interessati dal Comune di Limbiate solo a completamento favorevole dell'istruttoria e contestualmente all'adozione e rilascio di apposito titolo autorizzativo. Non è consentita l'apposizione di altri cartelli di passo carraio non autorizzati o comunque apportare modifiche a quello fornito dall'Amministrazione Comunale. Sono a carico dei titolari di autorizzazione di passo carraio le relative spese vive sostenute per la fornitura dei segnali, oltre che le spese di istruttoria e sopralluogo, le cauzioni da versare ed i canoni di occupazione di spazi ed aree pubbliche, ove previste, ed determinate con apposita deliberazione da parte della competente Giunta Comunale.

4. Il segnale deve essere apposto, di norma, in posizione parallela all'asse della strada; tuttavia per particolari esigenze potrà essere applicato su porte, cancelli, recinzioni, ovvero basculanti, e comunque in modo pienamente visibile da parte degli utenti della strada.

5. I segnali di passo carrabile indecorosi possono essere rimossi dall'Amministrazione Comunale a spese degli interessati, previa diffida a provvedere in proprio, da parte del Comando di Polizia Locale, notificata alla parte con un anticipo comunque non inferiore a 15 giorni alla data fissata per la rimozione del pannello.

6. Anche il successivo rilascio di ulteriore segnale previsto di cui al punto 1 sarà oggetto del pagamento del relativo costo da parte del titolare dell'autorizzazione del passo carraio.

7. Per il titolare dell'autorizzazione sussiste l'obbligo di:

- mantenere in perfetta efficienza il segnale stradale e la sagoma limite del passo carraio al fine di permettere agli utenti della strada di individuare la zona interessata dal divieto di sosta in modo chiaro ed inequivocabile;
- comunicare agli uffici comunali competenti qualsiasi modificazione della struttura e/o dimensioni dell'accesso stesso, ovvero qualsiasi variazione della titolarità o della destinazione d'uso dell'immobile asservito dal passo carraio;
- comunicare agli uffici comunali competenti qualsiasi danneggiamento, smarrimento o patito furto del cartello segnaletico. In tale ultima ipotesi deve essere trasmessa al Comando di Polizia Locale copia della denuncia presentata presso le autorità competenti;



COMUNE DI LIMBIATE
Provincia di Monza e Brianza

- restituire agli uffici comunali competenti il cartello segnaletico numerato di passo carraio, in caso di cessazione dell'autorizzazione stessa, per rinuncia del medesimo titolare o su disposizione delle competenti autorità ovvero dell'Amministrazione Comunale nel caso di revoca della medesima;

Art. 9 – Sanzioni

1. Il procedimento sanzionatorio per le violazioni alle norme del presente regolamento è stabilito dalla L. 24.11.81, n. 689.
 2. La sanzione edittale per le violazioni alle norme contemplate dal presente regolamento è compresa tra un minimo di euro 25,00 (€ Venticinque/00) ed un massimo di euro 500,00 (€ Cinquecento/00), con pagamento in misura ridotta pari a euro 50,00 (€ Cinquanta/00).
 3. Sono comunque sempre applicabili le previsioni sanzionatorie pecuniarie ed accessorie previste all'art. 22 del vigente Codice della Strada e nello specifico ai commi 11 e 12, rispettivamente nel caso di apertura di nuovi accessi o nuove diramazioni ovvero di trasformazione e/o variazione dell'uso senza l'autorizzazione dell'ente proprietario, nonché l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del ripristino dei luoghi, a carico dell'autore della violazione stessa e a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI del D. Lgs. 285/1992 e relativo Regolamento di Esecuzione del C.d.S.
 4. La sanzione accessoria di cui al precedente comma non si applica nel caso le opere effettuate possano essere regolarizzate mediante autorizzazione successiva. Il rilascio di questa non esime dall'obbligo di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.
- Le violazioni di altre disposizioni dell'articolo 22 del vigente Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione sono soggette alla sanzione prevista dal comma 12 del medesimo articolo.

Art. 10 – Rinvio

Per quanto non specificatamente richiamato, si rinvia al vigente Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, nonché alla normativa ed ai regolamenti comunali in materia.